

GENERALITÀ

Le ammissioni dei frequentatori stranieri presso Istituti ed Enti delle Forze Armate italiane sono pianificate annualmente, ai sensi della Direttiva nazionale SMD-CTM-002 Ed. 2018, nel periodo settembre-ottobre dell'anno precedente a quello Accademico di riferimento al fine di consentire, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei corsi, la stesura degli atti amministrativi e formali che regolano la materia e l'effettuazione di eventuali corsi intensivi o propedeutici di lingua italiana da parte dei candidati.

Per i corsi da programmare nell'Anno Accademico 2027-2028, è pertanto necessario inviare le richieste allo Stato Maggiore della Difesa – Il Reparto Informazioni e Sicurezza (e, per conoscenza, III Reparto Direzione Strategica e Cooperazione Internazionale) entro il 31 maggio 2026¹.

Le esigenze formative sono rappresentate, in linea di massima, dagli **Addetti militari stranieri accreditati in Italia**; nel caso in cui il Paese straniero richiedente non ne disponga, potrà provvedere l'Addetto per la Difesa italiano competente.

Al riguardo, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, **si chiede di indicare nelle richieste - per ciascun corso individuato - il codice identificativo, oltre che la denominazione e il numero di militari di cui si chiede la frequenza.**

Le attività sono sottoposte all'approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

L'ammissione di personale militare straniero sarà subordinata, in maniera vincolante, **all'accettazione da parte delle Autorità estere interessate di una lettera contrattuale** in cui vengano chiaramente definiti gli aspetti del rapporto di cooperazione che si intende instaurare. Tale documento dovrà essere sottoscritto dalla competente Autorità straniera e successivamente inviato allo Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed all'Istituto/Ente interessato, prima dell'inizio dei corsi. Il Governo di appartenenza dei frequentatori stranieri si impegnerà, inoltre, a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione della Difesa (A.D.) italiana per morte, infermità, invalidità permanente e/o invalidità aeronautica del proprio personale a seguito di incidenti di volo e/o aviolancio e/o incidenti di natura varia connessi con la partecipazione all'attività previste dai corsi. Il predetto Governo dovrà quindi redigere e sottoscrivere una **"impegnativa"** redatta in lingua italiana e inglese, parte integrante della suddetta lettera contrattuale, di cui si riporta di seguito un fac-simile:

¹ In caso di dubbi interpretativi del catalogo dei corsi, la versione a cui fare riferimento è quella in lingua italiana.

ANNO ACCADEMICO 2027-2028
DICHIARAZIONE DELLE AUTORITA'
SUL PERSONALE MILITARE NAZIONALE ISCRITTO
AI CORSI DI ISTITUTI E SCUOLE MILITARI DELLA DIFESA ITALIANA

ITALIANA	ENGLISH
<p>Le Autoritàaccettano le condizioni stabilite nella lettera-contratto di cui il presente documento costituisce l'Allegato e con la presente si impegnano:</p> <p>1. A non avanzare, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento contro il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana per incidenti di qualsiasi tipo occorsi al proprio personale durante la partecipazione alle attività previste dai corsi, ad eccezione dei casi derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave.</p> <p>Firma del rappresentante del Governo</p> <hr/> <p>2. A risarcire le parti offese per danni a persone, proprietà o animali causate dal proprio personale durante la frequenza dei corsi e al Ministero della Difesa Italiana per danni alle sue proprietà o a personale impiegato dal Ministero della Difesa Italiana durante le attività connesse alla loro frequenza ai corsi o alla loro presenza sul territorio italiano, in conformità alle disposizioni vigenti e contenute:</p> <p>a) nella Convenzione tra gli stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord relativa allo <i>status</i> delle loro Forze del 19 giugno 1951 (NATO SOFA)¹;</p> <p>b) nella Convenzione tra gli stati aderenti al programma <i>Partnership for Peace</i> firmata il 19 giugno 1995 (NATO PfP SOFA)²;</p> <p>c) nell'Accordo Governativo bilaterale di Cooperazione nel campo della Difesa sottoscritto in data..... tra la Repubblica Italiana e³;</p> <p>d) nell'ordinamento italiano in tema di risarcimento per fatto illecito⁴.</p>	<p>The Authorities ofagree to the terms set out in the contractual letter of which this document – Annex – is an attachment and hereby undertake:</p> <p>1. Not to submit any claims for compensation to the Italian Ministry of Defence for any kind of accident occurred to their personnel in connection to their participation to training programmes, except in case of willful intent and gross negligence.</p> <p>Signature of the Government Representative</p> <hr/> <p>2. To pay compensation to injured parties for damage to the persons, property or animals caused by its personnel attending courses and to the Italian Ministry of Defence for damage to its property or to personnel employed by the Italian Ministry of Defence during activities directly or indirectly connected to their attendance on courses or to their presence on Italian territory, in compliance with the provisions established by:</p> <p>a) the Agreement among member countries of the North Atlantic Treaty regarding the Status of Forces dated 19 June 1951 (NATO SOFA)⁵;</p> <p>b) the Agreement among member countries of Partnership for Peace signed on 19 June 1995 (NATO PfP SOFA)⁶;</p> <p>c) the Bilateral Governmental Agreement on cooperation in the field of Defence signed onbetween the Italian Republic and⁷;</p> <p>d) Italian law regarding compensation for unlawful acts⁸.</p>

Data,

Dati personali, qualifica e firma del Rappresentante del Governo
(Personal details, qualification and signature
of the Government Representative)

¹ inserire qualora il frequentatore appartenga a Paese NATO.

² inserire qualora il frequentatore appartenga a Paese PfP.

³ Inserire qualora il frequentatore appartenga a Paese con cui è in vigore un Accordo governativo bilaterale di Cooperazione nel campo della Difesa.

⁴ Inserire qualora il frequentatore non ricada in alcuna delle sopraindicate tre fattispecie.

⁵ To be included if the attendee is from a NATO country.

⁶ To be included if the attendee is from a PfP country.

⁷ To be included if the attendee is from a country participating in a bilateral governmental agreement for cooperation in the field of Defence.

⁸ To be included if the attendee does not belong to any of the above mentioned categories.